

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZA, RENZULLI, FERRARINI, NOCI, MILANI, ORCIARI,
DEL BUE, CERUTTI, PIERMARTINI, MASTROGIACOMO**

Presentata il 29 marzo 1990

Norme per la razionalizzazione della rete nazionale di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende risolvere un problema di particolare rilevanza per il settore energetico.

Ci riferiamo alla situazione esistente nel campo del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica attraverso elettrodotti a tensione superiore a 30.000 V, ove, accanto alla rete di proprietà dell'Enel, sono presenti reti e linee gestite da soggetti diversi (in particolare aziende municipalizzate e imprese autoproduttrici).

I dati riguardanti la situazione nazionale confermano che circa un terzo delle reti e linee elettriche ad alta tensione sono di proprietà degli enti suddetti.

La ripartizione geografica di questo dato nazionale fa altresì comprendere

come questa situazione sia particolarmente diffusa nelle regioni settentrionali.

In queste regioni esiste dunque una situazione particolarmente complessa che vede duplicazioni di linee, diversi *standards* di efficienza e manutenzione tra le reti di proprietà dell'Enel e le altre proprietà, che si risolvono in una complessiva inefficienza di un sistema di particolare rilevanza strategica dal punto di vista energetico e funzionale.

Questa situazione, in una fase di perdurante disavanzo energetico e di cospicue importazioni di energia elettrica dall'estero, diviene dunque un elemento rilevante ai fini di conseguire, attraverso l'efficienza, economie significative.

Il settore richiede infatti profondi processi di ammodernamento, che riguar-

dano tra l'altro il risparmio energetico e il miglioramento ambientale, la progettazione e la realizzazione di nuove reti nazionali per il trasporto di energia elettrica ad altissima tensione, attività che presuppongono una unitarietà progettuale ed operativa.

Tutti questi motivi inducono dunque a ritenere non più procrastinabile un'iniziativa di razionalizzazione ed ottimizzazione del settore.

È ben vero che la legge istitutiva dell'ente di Stato e la legislazione successiva prevedono una forma di coordinamento da parte dell'Enel, ma, in ogni caso, perché tale coordinamento possa attuarsi in modo efficace, tenuto conto della crescente complessità e rilevanza che il trasporto sta acquistando nel Paese per i motivi già ricordati, e perché possa estendersi ad un'azione permanente di reciproci collegamenti informativi e decisionali (non solo nel campo dell'esercizio delle reti esistenti, ma anche in quello della razionalizzazione complessiva delle strutture impiantistiche), diviene ormai non più rinviabile una soluzione legislativa che appronti strumenti operativi capaci di dare sostegno a questo coordinamento in senso ampio.

Affinché tale auspicabile collaborazione diventi in ogni caso una realtà occorre creare un luogo dove necessariamente le parti interessate si debbano incontrare e confrontare per trovare la soluzione migliore.

Al fine di garantire l'interesse collettivo devono essere inoltre parte attiva di tale confronto autorevoli rappresentanti dei pubblici poteri.

Per queste ragioni la presente proposta di legge prevede all'articolo 1 di realizzare presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno specifico « Osservatorio permanente per il trasporto ad alta tensione della energia elettrica ».

Secondo l'articolo 2, di tale « osservatorio » dovrebbero far parte, oltre a quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e dei la-

vori pubblici, dell'Enel, della Federelvetica (per delega delle aziende municipali) e dell'Unapace (per conto degli autoproduttori) nonché delle regioni di volta in volta interessate.

Duplici, a nostro avviso, deve essere la connotazione di un tale strumento: anzitutto quella di una « stanza di confronto » dove sistematicamente convergano tutte le realtà relative ai piani ed ai progetti di esecuzione e di sviluppo delle reti.

Non sembra infatti produttore continuare ad operare considerando i singoli progetti come fatti isolati, avulsi dalla realtà e dalla esigenza di un piano più complessivo.

Secondo aspetto, non meno importante, l'« osservatorio » deve essere uno strumento in grado di porsi anche al di fuori delle parti direttamente coinvolte, per importanti che esse siano, se si vuole veramente introdurre soluzioni che permettano di conseguire obiettivi di razionalizzazione.

È un obiettivo che consente, inoltre, di recuperare vaste aree del Paese, in particolare dell'Italia settentrionale, e di reinserirle in quel patrimonio ambientale ormai nella coscienza collettiva di tutti.

L'articolo 3 prevede le competenze dell'« osservatorio », che vanno dai controlli e dall'analisi sulle linee elettriche superiori a 30.000 V, dalle proposte circa le linee da dismettere, alla messa a punto di studi e progetti ed ai piani ed alle indicazioni sulle tipologie degli impianti e sulle forme di coordinamento tra imprese.

L'articolo 4 della proposta di legge detta le norme per il trasferimento degli impianti ad altri enti.

L'articolo 5 prevede norme per la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori impiegati dagli enti e dalle imprese oggetto dei provvedimenti di revoca delle concessioni.

Si impegnano gli enti subentrati ad assumere detti dipendenti assicurando loro la continuità occupazionale, il riconoscimento dell'anzianità di servizio, i livelli retributivi.

Un aspetto fondamentale di questa proposta riguarda il recupero ambientale, da parte delle regioni competenti, sulle aree non più soggette a servitù di elettrodotto.

Onorevoli colleghi, il presente provvedimento legislativo riapre, dopo molti anni, il discorso sulla situazione degli impianti per l'energia elettrica ed in particolare delle reti di distribuzione ad alta tensione (elettrodotti).

Riteniamo che in questo specifico campo occorra procedere verso la completa razionalizzazione degli impianti, riconducendo le attività elettriche di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica ad una costante analisi da parte

dell'« osservatorio permanente » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si è già detto della importanza strategica che assumerà nei prossimi anni la rete elettrica nazionale e della esigenza di provvedere rapidamente alla sua ottimizzazione.

Saranno necessarie e possibili nei prossimi anni innovazioni tecnologiche che consentiranno di contenere le dispersioni di energia e di rendere tali impianti di trasporto particolarmente efficienti, oltre che compatibili con l'ambiente.

Riteniamo dunque importante ed urgente la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Ai fini della limitazione delle perdite, ossia del risparmio energetico, e nell'esigenza di ottimizzare e razionalizzare l'attuale rete di elettrodotti ad alta tensione (superiore a 30.000 V), in una ottica di recupero del territorio e di riqualificazione dell'ambiente, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito un « Osservatorio permanente per il trasporto ad alta tensione della energia elettrica ».

ART. 2.

(Composizione e compiti dell'osservatorio).

1. L'osservatorio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti designati dai seguenti organismi:

a) uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della energia;

b) uno dal Ministero dell'ambiente;

c) uno dal Ministero dei lavori pubblici;

d) uno dall'Enel;

e) uno dalla Federelettrica;

f) uno dall'Unione nazionale aziende autoproduttrici e consumatrici di energia elettrica (Unapace);

g) uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, per specifici compiti, della collaborazione

di esperti da integrare nell'osservatorio; può altresì integrare l'osservatorio con i rappresentanti delle regioni competenti per territorio.

ART. 3.

(Ambito della legge).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'osservatorio:

a) effettua controlli sulle linee elettriche a tensione superiore a 30.000 V di proprietà delle imprese e degli altri enti già autorizzati alla loro costruzione ed esercizio ai sensi delle normative vigenti, al fine di valutarne lo stato di efficienza, la rispondenza alle vigenti normative tecniche e la loro coerenza rispetto alle reti attuali e future di sua proprietà;

b) propone l'elenco delle linee elettriche di cui alla lettera a) da dismettere e l'elenco di quelle ritenute idonee e funzionali alla rete nazionale di elettrodotti a tensione superiore a 30.000 V;

c) individua gli enti cui trasferire gli elettrodotti di cui alla lettera b);

d) promuove studi e progetti di razionalizzazione delle reti esistenti;

e) propone piani ed indicazioni anche sulle tipologie degli impianti nonché sulle forme di coordinamento e di integrazione fra le imprese;

f) esamina e approva le proposte di costruzione di nuove linee di elettrodotto a tensione superiore a 30.000 V tenendo conto della loro inseribilità nel complesso della rete esistente.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede a recepire le proposte dell'osservatorio per la razionalizzazione della rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Nel caso di proposta di dismissione provvede a dichiarare decadute le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle linee elettriche.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i legali rappresentanti delle imprese e degli enti proprietari delle linee a tensione superiore a 30.000 V trasferite assumono la custodia di tutti i beni indicati nel suddetto decreto, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino alla cessione degli elettrodotti agli enti indicati dall'osservatorio.

ART. 4.

(Cessione delle linee elettriche).

1. Le imprese e gli enti proprietari di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono autorizzati a demolire, in alternativa alla loro cessione e dopo l'assenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'osservatorio, le linee elettriche a tensione superiore a 30.000 V, dichiarate da dismettere a seguito di decreto di revoca delle autorizzazioni all'esercizio.

2. Le aree non più soggette a servitù di elettrodotto sono soggette a piani di recupero ambientale a cura delle regioni competenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a stabilire, con proprio decreto, le modalità di valutazione economica dei valori delle linee da trasferire.

ART. 5.

(Salvaguardia dell'occupazione).

1. I lavoratori occupati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nell'esercizio e nella gestione delle linee elettriche a tensione superiore a 30.000 V per le quali sia stata decretata la revoca dell'autorizzazione, vengono assunti dagli enti subentranti che provvedono ad assicurare la continuità occupazionale, a riconoscere l'anzianità di servizio ed a garantire i livelli retributivi.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.